

Prot. N. 17314/2019

**TRANSAZIONE FISCALE NELL'AMBITO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
(ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter Legge Fallimentare)**

TRA

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca, nella persona del Direttore Provinciale

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Regionale Toscana, nella persona del Direttore

E

La Società _____ con sede legale in _____ Via _____
Località _____, c. f. _____ – p. iva _____, nella
persona del legale rappresentante, il Liquidatore Dott. _____ c. f. _____

Visto l'art. 182 Bis R.D. 267/1942;

Visto l'art. 182 Ter R.D. 267/1942;

Visto l'art. 32, comma 5, lettera a) del DL 28/11/2008 n. 185;

vista la Circolare n. 40/E del 18/04/2008, recante chiarimenti in merito al D.Lgs 169/2007, contenente disposizioni integrative e correttive R.D. 267/1942, nonché al D.Lgs 5/2006 – Concordato Preventivo e Transazione fiscale;

vista la Circolare n. 14/E del 10/04/2009;

vista la Circolare n. 19 del 06/05/2015;

vista la Circolare n. 16 del 23/07/2018;

Su conforme parere della Direzione Regionale della Toscana reso in data 19/02/2019 (prot. 9320/2019).

PREMESSO CHE

La Società _____, in data 14 maggio 2018 (prot. n. 27608/2018), ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca, e all'Agente della Riscossione - Agenzia Entrate Riscossione, proposta di accordo di ristrutturazione del debito e di transazione fiscale ai sensi degli artt. 182 bis e art. 182-ter L.F.

Successivamente, in data 12/11/2018 (prot. 65374/2018) e in data 18/01/2019 (prot. 3297/2019) la società ha presentato agli stessi destinatari una integrazione e modifica della precedente istanza nella quale la stessa ha proposto variazioni nell'importo offerto nonché nella tempistica dei versamenti rispetto alla proposta originaria.

La Direzione Provinciale di Lucca ha provveduto ad effettuare, con esito positivo, la preventiva verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 1 L.F., e del rispetto dell'art. 182-ter L.F.

La Direzione Provinciale di Lucca, in data 19/06/2018 (con prot. 36804/2018), ha comunicato alla Società la certificazione aggiornata del debito tributario prevista dall'art. 182-ter L.F., concernente gli importi dovuti e non iscritti a ruolo o iscritti nei ruoli e non consegnati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla data di presentazione della domanda di transazione fiscale.

Il debito tributario aggiornato, già iscritto a ruolo e consegnato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato da questi certificato, ai sensi dell'art. 182-ter L.F., ed inviato a questa Direzione Provinciale in data 16/05/2018 (prot. 28329/2018).

La Società risulta debitrice, per imposte ed accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate, di un importo pari ad € 15.407.377,18, comprensivi di € 759.910,33 di interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973, di € 947.217,82 per diritti di riscossione ed altri diritti e spese tabellari per € 467,00 di competenza dell'Agente della Riscossione:

I) debiti iscritti a ruolo precedentemente alla presentazione della proposta	Importi in proposta integrativa
Tributi, sanzioni e interessi	€ 12.253.877,25
interessi di mora	€ 759.910,33
altri diritti e spese	€ 467,00
Totale I) Debiti iscritti a ruolo successivamente alla presentazione della proposta	€ 13.014.254,58
II) debiti scritti a ruolo	
II) A) Ires 2007	
Imposta	€ 404.945,00
Sanzioni	€ 769.023,00
Interessi	€ 155.903,82
Totale Ires 2007	€ 1.329.871,82
II) B) Iva 2003	
Imposta	€ 7.200,00
Sanzioni	€ 43.200,00
Interessi	€ 3.607,40
Totale Iva 2003	€ 54.007,40
II) C) Irap 2016	
Imposta	€ 43.199,00
Sanzioni	€ 12.959,70
Interessi	€ 1.680,62
Totale Irap 2016	€ 57.839,32
II) D) Ritenute 2017	
Imposta	€ 959,63
Sanzioni	€ 1.232,79

Interessi	€ 24,46
Totale Ritenute 2017	€ 2.216,88
II) E) Imposta di registro 2017	
Imposta	€ 1.500,00
Sanzioni	€ 450,00
Interessi	€ 1,86
Spese di notifica	€ 17,50
Totale imposta di registro	€ 1.969,36
Totale II) Debiti iscritti a ruolo successivamente alla presentazione della proposta	€ 1.445.904,78
III) Debiti complessivi verso l'Agenzia delle Entrate	€ 14.460.159,36
IV) Debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione	€ 947.217,82
V) TOTALE	€ 15.407.377,18

La certificazione dell'Ufficio è pari ad € 1.445.904,78, relativa al contenzioso pendente per l'anno d'imposta 2003 e 2007 e relativa ai seguenti atti:

- Avviso di irregolarità n. 99999999321 – Ritenute – anno d'imposta 2017;
- Avviso di Liquidazione n. 2017/1T/000214/000/T001 – imposta di registro – anno d'imposta 2017;
- Esiti liquidazioni ex art. 36 Bis DPR 600/1973 – IRAP – anno d'imposta 2016.

La transazione fiscale proposta dalla Società prevede il pagamento:

1. dell'importo di € **2.000.000,00**, tramite assegni circolari intestati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la cui copia si allega al presente atto. I suddetti assegni vengono consegnati al Sig. _____, incaricato dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per il ritiro degli stessi, autorizzando fin da ora l'Agenzia Entrate-Riscossione all'imputazione immediata delle somme sulle cartelle oggetto del presente accordo;
2. dell'importo di € **1.200.000,00**, da versarsi all'Agenzia Entrate – Riscossione entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di omologa dell'Accordo di

Ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Lucca, tramite bonifico ordinario sul conto corrente intestato all'Agenzia Entrate – Riscossione;

3. per la restante parte del pagamento, la società _____ autorizza la compensazione del credito che la stessa vanta nei confronti dell'Erario, in seguito all'acquiescenza alla Sentenza n. 1407/03/18 pronunciata il 15/02/2018 e depositata il 12/07/2018 dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze relativamente al contenzioso sorto in seguito alla notifica dell'Avviso di Accertamento n. R5V03C200289, emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti della società _____, incorporata nel 2012 dalla società _____. La compensazione del credito, così come gli abbinamenti dei versamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2., verranno effettuati con partite debitorie **diverse** rispetto a quelle sorte in seguito al contenzioso relativo all'anno d'imposta 2007, il quale è oggetto di separata definizione tramite l'istituto delle Liti fiscali pendenti previsto dall'art. 6 D.L. 119/2018;
4. Ai fini della definizione la società si impegna, inoltre, al versamento di **€ 378.324,27** a titolo di diritti di riscossione (aggi), a favore dell'Agenzia Entrate - Riscossione. A seguito dell'acquiescenza del contenzioso instaurato per l'anno d'imposta 2003, di cui al punto precedente, la società autorizza la compensazione del credito sorto a seguito dei versamenti già effettuati. Pertanto, la società procederà al versamento di **€268.063,00** entro 30 giorni dall'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Lucca, pena la risoluzione della Transazione; la compensazione del credito per la restante parte, sarà effettuata secondo le modalità e i tempi amministrativi necessari per eseguire la stessa;
5. L'incaricato dell'Agenzia Entrate – Riscossione dichiara di aver ricevuto i suddetti Assegni Circolari. Tale dichiarazione costituisce quietanza per la _____
6. In tale sede, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito degli assegni circolari ricevuti, dichiara di rinunciare alle azioni esecutive poste in essere dall'Agente stesso a tutela del credito erariale.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - in data 19/02/2019, con prot. n.9320, ha espresso parere favorevole alla proposta di transazione fiscale in parola.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lucca - sulla base della documentazione prodotta dalla Società, visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale, valutata l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto all'attività di esecuzione coattiva, anche nell'ipotesi di avvio della procedura concorsuale di fallimento, tenuto conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali, ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla transazione del debito tributario della Società, con le condizioni ed i termini previsti nel presente atto.

SI CONVIENE

La premessa costituisce parte integrante del presente atto di transazione fiscale.

1. La società assume, esplicitamente e fin da oggi, l'impegno vincolante - il cui inadempimento causerà la decadenza per l'Agenzia dagli obblighi assunti, con contestuale e immediata reviviscenza dell'intero credito - di garantire il regolare assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto di transazione e il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi futuri.

2. L'Agenzia delle Entrate, in applicazione del disposto degli artt. 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare, acconsente che la Società provveda all'estinzione del debito tributario certificato ai sensi dell'art. 182-ter L.F. in data 19/06/2018 (prot. 36804/2018) da parte dell'Ufficio e in data 16/05/2018 da parte dell'Agente della Riscossione, al netto del debito relativo agli anni d'imposta 2003 e 2007 per i quali è sorto contenzioso in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento n.

R5V030200289/2006 e N. T8K03C400556/2012, per l'importo totale di € 8.470.455,83, con il pagamento delle somme precedentemente indicate.

3. Come già specificato in premessa, la società provvede ad effettuare il versamento di € 2.000.000,00 in data odierna, il versamento di € 1.200.000,00 entro e non oltre 30 giorni dall'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito, ed al versamento dei diritti di riscossione per € 268.063,00 entro lo stesso termine di trenta giorni; per la parte relativa al credito che la società vanta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, oggetto di contenzioso sorto in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. R5V030200289/2006, per l'anno d'imposta 2003, per il quale l'Ufficio ha fatto acquiescenza alla Sentenza n. 1407 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze e depositata in data 12/07/2018, lo stesso verrà compensato secondo le modalità e i tempi amministrativi necessari per eseguire la predetta compensazione.

La società dichiara di autorizzare la compensazione del credito sopra descritto e di non pretendere, pertanto, il rimborso dello stesso.

La società, inoltre, dichiara di rinunciare alle spese di lite liquidate in sede di Sentenza, dalla Commissione Tributaria Regionale.

4. per quanto riguarda il debito erariale relativo all'anno d'imposta 2007, la società, in data 21/02/2019 (prot.10249/2019) ha presentato istanza di definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 6 del D. L. 119/2018. Entro il 31/05/2019 la società provvederà al versamento della prima rata dell'importo dovuto, come già proposto in sede di transazione fiscale integrativa presentata in data 12/11/2018 (poi successivamente integrata in data 18/01/2019).

5. Al fine di assicurare che l'imputazione delle somme avvenga nel rispetto del soddisfacimento del credito erariale previsto nel presente atto transattivo, la Direzione Provinciale di Lucca indicherà all'Agente della Riscossione i criteri da adottare, in deroga alle disposizioni generali di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 602/1973.

6. La società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento degli importi dovuti, sopra indicati, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal presente atto transattivo e secondo le modalità e i termini previsti dal D.L.119/2018, per quanto riguarda il debito oggetto di definizione di lite fiscale pendente.

7. L'Agenzia delle Entrate, verificato il regolare e totale assolvimento, da parte della Società, degli obblighi derivanti dal presente atto di transazione fiscale, procederà allo sgravio delle somme relative al debito tributario certificato ai sensi dell'art. 182-ter L.F. che risulteranno ancora iscritte a ruolo.

8. La presente transazione fiscale non ha natura né effetti novativi dei crediti certificati.

9. Il presente accordo è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive espresse (art. 1456 Codice Civile):

- a) mancato deposito in Tribunale, entro **trenta giorni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (corredata della documentazione di cui all'art. 182 bis primo comma L. F.), ovvero, se posteriore, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sarà stata sottoscritta dall'intero ceto bancario l'integrazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti conseguente alla sottoscrizione del presente atto di transazione fiscale; il deposito della domanda per l'omologazione **non potrà comunque essere effettuata oltre il termine del 31/05/2019** pena la risoluzione del presente accordo.
- b) mancata omologa dell'Accordo di Ristrutturazione e/o assoggettamento del debitore a procedura concorsuale;
- c) mancata presentazione, entro **cinque giorni** dall'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Lucca, della Relazione di attestazione ex art. 182 bis l. F. , riportante tempistiche conformi ai termini stabiliti negli accordi con i creditori aderenti;

- d) mancato pagamento di quanto dovuto entro **trenta giorni** dalla omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito;
- e) mancato versamento **dell'intero Importo netto dovuto** per la definizione della lite fiscale pendente alle scadenze previste;
- f) diniego espresso da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di definizione delle liti fiscali pendenti;

Il verificarsi anche di una soltanto delle sopra elencate condizioni risolutive comporterà la risoluzione di diritto dell'atto di transazione, con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria pretesa tributaria alle scadenze e per gli importi originariamente dovuti, comprensiva anche degli ulteriori interessi maturati, degli aggi e delle spese dovute all'Agente della Riscossione, ovviamente al netto delle somme eventualmente già versate.

10. Inoltre, l'Ufficio si riserva il diritto di risolvere la transazione fiscale:

- Nel momento in cui venga a conoscenza che gli accordi stipulati con gli Istituti bancari, previdenziali e assistenziali non rispettano il dettato dell'art. 182 ter della Legge Fallimentare laddove prevede che il credito tributario privilegiato, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti per i crediti che hanno un grado di privilegio inferiore;
- In caso di risoluzione o mancata stipula di uno degli accordi previsti con gli Istituti bancari, previdenziali o assistenziali.

11. La società proponente rinuncia espressamente a richiedere qualunque credito d'imposta che eventualmente emerga in occasione di bilancio finale di liquidazione della società.

12. La transazione fiscale è revocata di diritto, in caso di mancato rispetto del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 182 ter della Legge Fallimentare;

13. Il presente atto di transazione non pregiudica la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di procedere ad accertamento ed iscrivere a ruolo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero eventualmente dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito oggetto di transazione, anche se riferibili agli stessi periodi d'imposta, senza che ciò costituisca causa risolutiva;

14. L'Agenzia delle Entrate si riserva di assumere le opportune iniziative a maggior tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui, in presenza di dichiarazione sostitutiva, attestante che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio - come attualmente richiesto dal sesto comma dell'art. 182-ter L.F. - verifichi che sia stato dolosamente aumentato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo.

15. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto di transazione fiscale si applicano le disposizioni di legge.

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Lucca
Il Direttore Provinciale

Agenzia delle Entrate - Riscossione
Direzione Regionale Toscana
Il Direttore

Società _____

Il Rappresentante Legale _____